



# **diritto** **religioni**

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 2-2013**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**16**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

**SEZIONI**

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

**DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

**SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

**RESPONSABILI**

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

**Parte III**

**SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

**RESPONSABILI**

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Tra norme di riconoscimento e diritto naturale. Le innovazioni legislative dell'estate 2013 in tema di diritto penale vaticano*

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

## *Preambolo*

L'ordinamento vaticano sta vivendo una metamorfosi sconcertante, dai tempi dell'Aventino cauto e sussiegoso riflesso nell'art. 24 del Trattato del Laterano, più volte per altro con elasticità derogata anche prima del concilio Vaticano II. Potrebbe dirsi che, con gli anni '70, un'innovazione aggressiva nelle relazioni esterne nascesse, anzi, con la pretesa di ingerenza nell'altrui politica mediata dalla clausola *ratione boni perficiendi* (come riconosciuto in un acuto, ben noto rilievo di Orio Giacchi). La nuova posizione, per tanti versi problematica – come in quello dell'accettazione di un sindacato reciproco sul piano del trattamento dei diritti umani nella Chiesa – restava però in un alveo di mero aggiornamento della potestà ecclesiastica, coerente con uno sviluppo dottrinale (giocato in una periodizzazione che va dal Bellarmino, al Bouix e al Gasparri), costante quanto a fiducia in un'indiscussa superiorità ecclesiastica sulle potestà civili, quanto meno *ratione finis*. Una fiducia, oltre tutto, ben ferma anche nei confronti dell'ordinamento internazionale, non potendosi accettare che ne fosse soggetto (in posizione di egualianza!) un'autorità che tranquillamente continuava a pretendere di tutti giudicare, senza essere giudicata da nessuno.

In questo senso, è noto che il comporsi pattizio della questione romana non pregiudicava certo i punti di principio millenari, tenuti fermi dalla Santa Sede nell'esercizio della sua potestà di magistero; di cui erano ormai parte integrante tutti gli eccessi retorici della *Pastor aeternus*, anche in tema di primato di giurisdizione. Onde restava pacifico che solo per amor di pace si sarebbero tollerate le ulteriori incursioni 'violente', che la controparte statale osasse in futuro contro una legittimità ripristinata, dichiarare la quale continuava ad appartenere all'arbitrio indiscutibile (infallibile!) della Chiesa. Nulla di nuovo si esprimeva ancora, quindi, in questa posizione, con

la quale il ridimensionamento territoriale imposto dalla rivoluzione italiana (ben più gravemente eversiva nei confronti degli altri stati preunitari del paese) veniva subito con ostentato vittimismo. In particolare, era chiaro mai venisse revocato in dubbio che la posizione ecclesiastica potesse, in ipotesi, risultare in avvenire falsificata *ratione finis*, o comunque ritenersi superata dalla storia.

Questo modo di vedere le cose si rifletté puntualmente negli accordi di revisione del 1984, là dove il protocollo addizionale, ancora una volta, vide la Santa Sede prender le distanze dai “diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani” (*tolerantia permissiva mali?*), a proposito di un ormai definito orientamento pretorio della Cassazione sui limiti di ordine pubblico opponibili alla esecutività civile degli atti o provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, di cui all’art. 23 cpv. del Trattato del Laterano. Orientamento, di cui puntigliosamente pretese fosse sottolineato il carattere restrittivo, nei propri confronti, con l’inciso (assolutamente scontato e superfluo in una cornice che le elargiva tanto larga messe di esorbitante privilegio pattizio) “senza pregiudizio dell’ordinamento canonico”.

In questo ordine di idee, l’ordinamento canonico risultava d’altronde parimenti comprensivo del diritto divino “canonizzato” nella sua prassi; da richiamarsi, integrativamente, come massima di decisione giuridica non in sé stesso, ma nell’interpretazione della Chiesa. Così stavano, irremovibilmente, le cose, e guai a chi, sospettando una petizione di principio in tale presa, rifiutasse di sedersi al tavolo di un tale “gioco delle tre carte”; a meno che accettarne il rischio non implicasse vantaggi per qualche tiranno, o aspirante tale, in termini di contropartite di consenso.

(segue) *L’impatto sulla visione cattolica dell’ermeneutica moderna*

Ma passi che alla visione curiale si conformi (qui davvero per amor di pace) il governo della nostra Repubblica, in considerazione del “vincolo speciale” della nostra storia con quella della sede “petrina” e del suo primato ecumenico. Perché, quando si tratti di regole dell’ordinamento internazionale, la musica ha cominciato a essere diversa fin dalla crisi della Santa Alleanza, così ponendo la Santa Sede di fronte alla dura realtà di una comunità degli stati raramente disposta, chi più chi meno, ad accettare supinamente gli indirizzi di fondo del partito “gregoriano”, che ancora oggi la controlla.

Persisteva, tuttavia, l’automatismo bonifaciano di una sorta di scomunica tanto comoda, quanto silenziosa (*latae sententiae!*) nei confronti di chiunque, anche al proprio interno, rifiutasse di rassegnarsi ad una separazione

assoluta tra un mondo cristiano immoto al di sopra della storia, in posizione giudicante a partire da decrepite regole eterne, non modificabili, e mondo “laico” aperto alla irruzione di nuove idee e di nuovi valori, rivolti al proprio libero e responsabile apprezzamento. Di quest’ultimo potevano far parte anche cattolici sensibili al costante movimento della storia, e dunque impegnati nei conflitti, mediante i quali essa inevitabilmente procede; purché disposti ad essere etichettati, di volta in volta, come protestanti, giansenisti, modernisti, marxisti, secondo le regole di una teologia disincarnata, ridotta a ricettario di “buone pratiche”, pegno di sicura salvezza: *cum foris, ubi omnia aedificant ad gehennam, a Deo nulla sit ordinata potestas.* Tutto ciò in un quadro di acritica certezza soteriologica, assicurato all’ancoraggio di un’obbedienza il più possibile passiva all’Autorità, secondo l’insegnamento del concilio Vaticano I e nell’alveo di una radicalità insita nel riaspetto, abilmente tendenzioso, dei valori dello *Jus decretalium*, operato con le *Institutiones juris canonici in varios tractatus divisae* di Marie Dominique Bouix (e suoi epigoni moderni e/o contemporanei).

Si tocca con mano, in tale disinvolta devianza ideale dal diritto classico, la rottura cosciente con la tradizione del diritto comune, che aveva visto canonisti e legisti colleghi nella formazione e nel magistero, partecipi di un dibattito magari acceso ed aspro sulle cose, ma tra loro sempre in comunicazione, mediante un linguaggio appreso e sillabato in una sede comune di confronto. L’invenzione del secolo XIX è viceversa quella, escogitata dalla Curia al fine di mantenere “i suoi” nella bambagia di un presunto empireo salvifico, di separare il gruppo di quelli, cui la salvezza veniva assicurata per la via cieca dell’obbedienza, dagli “altri”, esposti alla corruzione del secolo ed alle sfide dell’empiria della storia. Il tutto in una chiave di fondamentalismo senza alternative, volto sostanzialmente a riprodurre, in forma diversa, le farisaiche, grottesche pretese di santità senza merito del papato gregoriano.

Strumento di questa metamorfosi di sistema fu l’artificio dell’imposizione agli intellettuali di un’ermeneutica di regime, costretta in un recinto separato dalla razionalità condivisa nel mondo secolare circostante: un’ermeneutica cioè vincolata non all’attendibilità argomentativa di ipotesi dialettiche, congruenti col dinamismo del mondo e di una storia “fatta dagli uomini” (secondo la lezione di Vico), ma a un presunto, immobile “capriccio degli dei”, trascritto nell’alfabeto pedestre di una accezione letteralista delle Scritture sacre, assolutamente ignara di un uso filologico serio della moderna critica delle fonti; che andava, dal canto suo, operando trasformazioni radicali nel modo stesso di intendere, nelle sue stratificazioni, il senso profondo dell’ideologia dell’Occidente (fin dalle sue scaturigini romane e ”barbariche”), rimasta inclusa nello scrigno delle compilazioni del diritto tardo-romano e

romano-canonico. La crisi del concilio Vaticano II deriva, sostanzialmente, dall'impatto graduale di questa metodologia critica vincente su una parte (quella decisiva) degli ambienti intellettuali ecclesiastici; e le difficoltà da allora opposte a tale concilio nei residuali cenacoli del fondamentalismo ottocentesco spiegano compiutamente il travaglio degli ultimi cinquant'anni e il permanere nei fatti della conseguente separazione chirurgica, artificiosamente operata in quel secolo tra la cultura dei canonisti (vincolata all'inegabile complessità di una *regula fidei*, e dunque per sé più condizionata al precedente di quella dei teologi) e quella dei legisti statali.

### *Diritto naturale ed ermeneutica dei valori*

L'esortazione di Emilio Betti, contenuta nella sua *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (pag. 314 ss. dell'ed. 1971, a cura di G. Crifò) ad attingere “un **rinnovamento** in senso moderno delle **dottrine del diritto naturale**” è rimasta purtroppo senza eco alcuna nella dottrina canonistica; così come quella a una sua storicizzazione, attuata evidenziando in esso “la riflessa coscienza storica dei problemi etici e politici da proporsi e dei valori delle civiltà che **oggi** sono da tutelare”; in maniera che, nella perenne dialettica fra eternità dei valori e contingenza di situazioni storiche, “non si erigano istituzioni le quali portino a cristallizzare lo svolgimento storico e a frapporre barriere insormontabili alla spontanea evoluzione dell'umanità”; ma si favorisca invece l'azione mediatrice della giurisprudenza, come autentico “*organo della coscienza sociale*”, deputato come tale ad essere “strumento ad un fine di convivenza sociale che non può dirsi raggiunto con la sola emanazione (della legge ndr), ma con la sua applicazione nella vita di relazione” (ivi, pag. 267 ss.). Una applicazione che, oltre tutto, può essere portata a decampare ulteriormente dagli assetti valoriali invalsi in un sistema chiuso, nel momento in cui l'interprete si trovi implicato nel gioco dei rinvii a categorie extragiuridiche, o ad altri ordinamenti, e costretto quindi a fare appello a concezioni assiologiche differenti, tali da portare “ad elaborare un diritto vivo, che è **diverso nonostante l'identità** delle formulazioni legislative” (*Teoria generale dell'interpretazione*, II ed. a cura di G. Crifò, 1990, vol. II, pag. 856). Un diritto, cioè, espressione dell'attualità dell'interprete, che si ponga in un atteggiamento di autonoma fedeltà ad un'istanza superiore, riconosciuta dall'attività valutatrice del soggetto. Infatti, “non l'iniziativa della persona è funzione dei valori dello spirito che si attuano nella realtà per suo ministero, giacché non vi si attuano per forza propria: bensì, viceversa, la realizzazione è, essa, una funzione dell'autonomia e iniziativa personale: la quale, nel

decidersi in conformità con libera autodeterminazione, si svolge – direbbe Spinoza – “per solas ipsius naturae leges” (*Teoria* cit., vol. I, pag. 41); e ciò, nella sequela di un diritto naturale vivente, che nasce da un’esperienza “in cui entra in giuoco ed opera... in una con la coscienza valutatrice, una struttura mentale vibratile ad essi (valori) adeguata, che è da ravvisare non solo sotto l’aspetto gnoseologico (trascendentale), ma anche sotto un aspetto evolutivo, come spirito o genio di umanità che si svolge nella storia con un processo perenne di autoeducazione e di autoaccrescimento” (ivi, pag. 32).

Di qui l’esaltazionebettiana dei **principi di diritto**, considerati, in dialettica costruttiva con le norme, “somme valutazioni normative, principi e criteri di valutazioni costituenti il fondamento dell’ordinamento giuridico ed avendo una funzione genetica rispetto alle singole norme”, come dire “esigenze di politica legislativa che non si esauriscono nelle soluzioni accolte, bensì sono da tenere presenti come direttive e strumenti per l’interpretazione” (*Interpretazione* cit., pag. 61 ss.). Di qui la fragile problematicità della loro emersione nella soluzione ragionevole dei conflitti, come bussola verso nuovi e più avanzati equilibri: in quanto, come profondamente rileva A. Giuliani, “nel conflitto tra valori, nessuna ragione individuale è in grado di individuare la soluzione giusta e opportuna: tale valutazione è un’impresa collettiva che matura lentamente nel tempo e **nel dissenso**” (*Il modello di legislatore ragionevole, riflessione sulla filosofia italiana della legislazione*, in AA.VV., *Legislazione. Profili giuridici e politici. Atti del XVII Congresso naz.le di filosofia giuridica e politica*, a cura di M. Basciu, Milano, 1992, pag. 14, 45).

Quale lezione per tanto arrogante fondamentalismo clericale, che ancor oggi mantiene radici più che solide in un mondo cattolico tuttora governato da un vero e proprio culto delle regole, in esse assimilando principi di diritto naturale, della cui esistenza e grado di vincolo continua a pretendere l’esclusiva, supponendo che nessun altro vada annoverato tra coloro che, semplicemente, *esuriunt et sitiunt iustitiam!*

D’altronde, chi si occupa di storia non può non constatare la facilità, con cui dinamiche negative riescono a riprendere possesso delle leve politico-legislative di conduzione di una società anche dopo che un moto trasformatore l’abbia investita di sacrosante aspirazioni di giustizia e di libertà. Più volte, quindi, prezioso *ab antiquo* fu detto l’ufficio di chi (pontefice, o giudice che fosse) fosse capace di una riflessione **critica** sui nodi essenziali del convivere, aperta all’affermarsi dei principi **aperti** di un ordinamento di giustizia; un ufficio, che fosse animato da quella che fu detta *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, considerata espressione di una conoscenza più alta delle regole: *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti et iniusti scientia*. Mai come oggi questo ufficio tace nei sacri palazzi, o

meglio è sostituito dall'affaccendersi degli arcigni custodi delle regole intorno a elenchi di concetti ormai completamente desueti, intorno a cui discettare puntigliosamente, per poi minacciare e punire, tra l'ateneo Lateranense e piazza del S. Uffizio.

Una tale prospettiva fa del giurista non tanto un esperto di esegezi, quanto una sorta di rabdomante in cerca dell'autenticità primordiale delle fonti, che solo la fedeltà esigente alla loro radice può garantire; radice che non poggia sul dato empirico di una c.d. volontà del legislatore, ma piuttosto sul **principio** di fondo cui costui si volse, a giustificazione del comando impartito. Onde l'interprete è tenuto a proporre, di quest'ultimo, un vaglio alla luce dei principi di giustizia e verità diffusi nella comunità di riferimento, nonché nel cammino evolutivo che a quest'ultima, immersa come è all'interno della relazionalità concreta della storia, è imposto dal contestuale processo trasformativo di questa. Di guisa che non è buon giurista (e neppure buon teologo) chi faccia riferimento troppo rigido alle norme, piuttosto che alla loro vita contestuale nella coscienza dell'uomo comune. E, riprendendo la analogia tra le due appartenenze scientifiche (tanto cara a Emilio Betti) si potrebbe ben dire che di entrambe il nemico implacabile è il giuspositivismo (o fondamentalismo?), cioè la maniacale riduzione dell'attività interpretativa alla esegezi letterale, e non contestuale-evolutiva, delle fonti. Se a ciò si pensa in un quadro diverso, è il collocarsi della cultura dell'ultimo Ratzinger in una dimensione interpretativa "giuspositivistica" a spiegarne, al fondo, l'avversione programmatica verso quelle che definisce "rotture", mentre sono soltanto il naturale svolgimento per passaggi di generazione del cammino della vita etica.

Senza voler chiudere gli enunciati che precedono nella politicità dell'equilibrio tra poteri (che è così fortemente presente all'art. 101 della nostra costituzione), mi piace sul punto riportarmi al temperamento implicito del suo capoverso da parte del primo comma; che non va risolto nel mero superamento dell'*ancien régime* (quando le sentenze erano pronunciate a nome del re), in quanto ripropone pure un momento essenziale della riflessione del giurista: il suo riferimento, cioè, a una riserva implicita di responsabilità verso la sovranità ultima della storia, che ogni giudice condivide e che della sua libertà è il garante supremo e, al tempo stesso, l'unico foro dove egli può essere chiamato a giudizio. *Ubi autem spiritus Domini, ibi libertas.*

### *La questione dell'ordinamento vaticano*

Qualcuno potrebbe dire che la questione non si pone negli stessi termini in sistemi che, come lo Stato della Città del Vaticano, rispondono a

un modello monarchico di più decisa supremazia del sovrano, in cui cioè quest'ultimo non risponderebbe a nessuno dei suoi atti, mentre tutti gli altri soggetti ne risponderebbero esclusivamente a lui. Ma si poteva certo contare che si supponesse permanere, in tale modello, un bilanciamento forte di tale sovranità mediante l'autolimitazione operante per il tramite del diritto divino, almeno finché nella legge sulle fonti del diritto del '29, con straordinario equilibrio elaborata dal grande Cammeo, rimanessero statuzioni come quelle degli artt. 3, 22, 23. Statuzioni forse fragili, ma al tempo stesso suscettibili (col concorso di un impegno giurisprudenziale veramente pretorio) di assicurare che nei confini vaticani agisse una sovranità da esercitarsi *sub Deo*, assicurando cioè al sistema piena conformità all'idea rosmiriana di una *società teocratica*, in cui il principio di gerarchia fosse sempre tenuto ad armonizzarsi con quello, fondamentale, per cui *la persona è il diritto sussistente*.

Il contrario è, purtroppo, invece avvenuto, negli anni '90, sull'onda di una banalizzazione giurisprudenziale dell'attività di governo del papa, forse coeva di un'ottusità spirituale che ha portato man mano alla riduzione del sepolcro degli Apostoli a sede di un'azienda di servizi a supporto del governo stesso. Gli effetti di un evidente degrado efficientista della cultura giuridica del sistema vi vennero espressi con rara nettezza, tra l'autunno del 1995 e la primavera del 1999, dal netto orientamento antigiusnaturalista di alcune sentenze *c. Pompèdda* della corte d'appello dello Stato a proposito di una presa impossibilità, nel funzionamento dell'attività del collegio di arbitrato dell'ULSA, di qualche recupero equitativo di valori e/o principi di giustizia, da postularsi come fonti (quanto meno integrative) di massime di decisione ulteriormente cogenti rispetto al piatto quadro della fenomenologia disciplinante il rapporto di lavoro subordinato, rilevabile dai regolamenti di Curia: questi ultimi, chiara espressione di miopi esigenze di bilancio, quando non di pulsioni autoritarie in tema di rapporti "speciali" di lavoro e di presunto divieto di una loro superiore integrazione etica. Ma si tratta di cose ben note agli addetti ai lavori, che o le hanno volentieri recepite con serena incoscienza, o le hanno sofferte con amara rassegnazione, temendone giustamente l'effetto valanga sulle dinamiche della prassi; effetto in materia oltre tutto foriero delle ben più deludenti formulazioni (art. 1, § 1-2; art. 6) della nuova legge sulle fonti del diritto del maggio 2009, oltre che dei comportamenti clamorosamente devianti di alcuni illustri guardiani delle regole, dimentichi forse dei principi fondamentali di ogni situazione di servizio.

A contenere tale fenomeno, oltre tutto coerente con una paurosa, parallela deriva culturale riscontrabile in settori nodali della cornice complessiva dell'attuazione giurisprudenziale del CIC del 1983, sarebbe utile una

riflessione che ne riportasse le coordinate all'interno di quell'idea dello *jus commune*, che del diritto canonico classico fu radice e fondamento; ripristinando una prassi di colleganza relazionale tra *savants en droit*, nell'intendere il processo ermeneutico e i suoi criteri di integrazione etica all'interno di una visione comune della superiorità dei valori sulle regole, che i filosofi del diritto e i giuristi statali hanno ormai paradossalmente ben più chiara dei canonisti. Per non parlare dei c.d. teologi del diritto, di cui è arduo intendere l'utilità del mestiere, oltre quello di *laudatores (sacrae) potestatis*; come tali, dediti ad elevare al rango di disciplina scientifica qualcosa, che al buon Rosmini pareva talvolta poco più che “l'adulazione degli uomini di Chiesa”.

Ad onta di una imperfetta consapevolezza dell'insufficienza di un ricorso all'equità “in via eccezionale e sussidiaria” (anche nella cornice della vecchia legge sulle fonti del diritto, temperata per altro dallo spessore di consapevolezza romanistica dei Maestri degli anni '30-'40 del Novecento), è certo che l'eccessivo proseguire recente verso il pantano giuspositivista – tuttora collegato, nei cortili vaticani, a miti psicologisti come quello della “volontà del legislatore” – risultava oramai assolutamente inammissibile e fuori di ogni possibilità di progresso nella comprensione dinamica di un'ermeneutica giuridica moderna. Al punto che taluno avrebbe potuto ben dire che il preccetto del can. 22 del CIC del 1983 (con la riserva *quatenus iuri divino non sint contrariae*) dovesse valere in concreto soltanto per le leggi civili, e non per quelle canoniche: potendosi per contro spiegare pienamente, in ambito vaticano, l'arbitrio della ragion di stato, non di rado identificata con l'interesse personale, o di potere, di qualche prelato, magari corrotto. Un abisso senza fondo si stava aprendo, e in esso era difficile capire se vi fossero pure coinvolti, e fino a che punto, organi della Santa Sede (come il caso Viganò consentiva di sospettare). Benedetto XVI ha operato, con fermezza talora chirurgica, per risalire la china; e ha usato le sue dimissioni contro la criminale reazione dell'omertà del sistema minacciato. Ma questa è storia ben nota.

Eppure, ferme le riserve che precedono, le ragioni della cronaca impongono che si esamini il risultato di una recente novità nell'ambito della rete dei percorsi di riconoscimento, mediante i quali l'ordinamento in discussione si collega a quelli con i quali si trova in più frequente relazione contestuale; tutti, bene o male, inclusi ormai in un'area liberal-democratica preoccupata del rispetto dei diritti umani assai più di questo singolare ordinamento senza popolo, che con minore cautela che in passato sembra operare verso di essa un corposo rinvio ricettizio; con il quale pare voglia alfine adeguarsi, con attenuata circospezione, non più soltanto alle regole, ma anche a valori finora di rado, forse, riconosciuti e praticati.

*Verso un adeguamento al diritto internazionale dell'ordinamento vaticano?*

Nella logica (machiavellica) di qualche cauta possibilità di svincolo dell'ordinamento vaticano dai valori riconosciuti nella comunità internazionale giocavano sia il terreno di fondazione di esso, terreno inizialmente bilaterale e, per di più, stipulato con un regime già investito (nel quinquennio seguito al delitto Matteotti) da una profonda trasformazione autoritaria; e sia l'isolamento di tale regime dalle potenze occidentali democratiche, isolamento che sarebbe presto divenuto definitivo dopo l'ingresso dell'Italia in guerra, a fianco della Germania nazista. Per certi versi, lo stesso stato di necessità creato dall'emergenza bellica aveva certo potuto dare occasione di approfondimento a qualche caso di ulteriore sganciamento del comportamento politico dello SCV dall'abituale correttezza di quello della Santa Sede (che, tuttavia, allora certamente se ne giovò ai propri fini, sia pure filantropici).

Eppure, ad onta della sua singolarità istituzionale, a differenza della Santa Sede la situazione dello SCV lo **sottoponeva innegabilmente**, senza possibilità di seria replica, alla disciplina dell'ordinamento internazionale: realtà, questa, che solo col tempo ebbe a chiarirsi nella coerenza delle sue conseguenze non solo positive, inclusa quella del superiore valore integrativo dell'opinione degli esperti internazionalisti (rispetto a quella dei canonisti, richiamata oggi dal can. 19 del CIC) in un procedimento ermeneutico che già necessariamente richiamava, per il principio di totalità, altre fonti a supporto di esso, del tutto estranee a quelle dei Patti del Laterano, per ogni contraddittorio potenziale con i membri della comunità dei soggetti di diritto internazionale.

A fare i conti con questa situazione il personale investito nell'*enclave* di un'attuazione dei Patti preoccupata solo del versante italiano deve essersi trovata decisamente impreparata; se non seppe dare agli organi centrali della Santa Sede la misura piena delle responsabilità, che la nuova situazione esigeva anche nei confronti di uno Stato, che bene o male aveva assunto notevoli oneri di protezione e supporto in favore della formazione sovrana, dal 1929 inclusa nel suo territorio (con riconoscimento di extraterritorialità per altri suoi stabilimenti rimasti in Italia, ma vincolati al servizio della Santa Sede). Certo è che una linea troppo imprecisa di confine tra SCV e Santa Sede ha finito, nel dopoguerra, per dar luogo ad un contenzioso sempre più complesso sia nei confronti dell'Italia, sia nei confronti di paesi, od altri organismi di diritto internazionale (non esclusi quelli di collaborazione trasversale al contrasto alla criminalità, e al riciclaggio di capitali di origine illecita, come nel caso Calvi, per non parlare di Sindona).

È questa situazione imbarazzante che gli ultimi due papi si sono trovati ad affrontare, non senza intuibili difficoltà; mentre l'essersi date la comunità europea corti di giustizia capaci di sottoporre a giudizio gli stati membri per violazione di diritti invalsi nella cultura comune come fondamentali dava luogo a conflitti potenziali con norme concordatarie create, a favore della Chiesa, quando lo stato membro convenuto in giudizio era assolutamente immune da limitazioni del genere alla propria autorità. Eppure, è innegabile che questa situazione propone nuovamente alla riflessione dei canonisti momenti di collegamento, in cui la loro cultura è sfidata anche su punti di principio con i quali misurarsi, e se del caso fare i conti con la propria ineleganza tecnica, per non dire della certo più rara, ma ben più impegnativa, contestazione di inadeguatezza etica.

Comunque ci si proponga di porsi di fronte a questo nuovo scenario, l'aspetto più interessante di esso è proprio la provocazione *ad saltum*, l'invito implicito che esso rivolge alla canonistica ad uscire dai recinti del sacro, per misurarsi con la laicità del ripristino di rapporti di scambio culturale reciprocamente fecondi con i sistemi di diritto, che ha troppo frettolosamente “scomunicato” nel secolo del concordato napoleonico e della Restaurazione.